

REGOLAMENTO INCENTIVI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMU E TARI

(Art. 1, comma 1091, Legge n.145/2018)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 05.12.2019

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, ed ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, connesse al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale propria (IMU) e della TARI.
2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissata nel 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo al recupero evasione dell'IMU e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.

Articolo 2

Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti nelle competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

Art. 3

Condizioni

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al D. Lgs. n.267/2000.

Art. 4

Compenso incentivante-Soggetti destinatari

1. Ai soli fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi", il personale assegnato all'Ufficio Ragioneria, parte Entrata, e il personale addetto all'Ufficio Tributi, oltre al Dirigente del Servizio.

Art. 5

Costituzione e quantificazione del fondo incentivante.

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett c) del CCNL 21.05.2018, nella misura del 4,5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente. L'ulteriore 0,5% del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti IMU e TARI nell'esercizio finanziario precedente, è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.
2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio in favore del personale di cui all'art.4.

Art. 6
Formazione del gruppo di lavoro

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, è individuato un gruppo di lavoro con Determinazione del Dirigente di Servizio.
2. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
3. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato del Comune, che prestano la loro attività nel settore finanziario, purchè in possesso di un contratto lavoro di durata almeno semestrale, nonché eventualmente dipendenti anche di altri uffici del Comune solo in ragione di specifiche funzioni svolte e preventivamente individuate nella Determinazione del Dirigente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del servizio tributi, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro interno all'ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

Art. 7
Ripartizione del compenso incentivante

1. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:
 - Dipendenti individuati nel Gruppo di Lavoro direttamente coinvolti nelle attività 90%
 - Dirigente Servizio Tributi 10%.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale non dirigente individuato nel gruppo di lavoro nell'ambito dei seguenti limiti:

- Responsabile del tributo	25 %
- Dipendenti ufficio tributi che curano l'istruttoria	50 %
- Altro personale di supporto alle attività	15 %

Art. 8
Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Dirigente del Servizio Tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine redige la relazione in ordine alle risultanze dell'attività di accertamento IMU e TARI e anche la rimette all'Organismo Indipendente di Valutazione o Nucleo di Valutazione che ne valuterà il contenuto nell'ambito della performance del dirigente.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiranno economia di bilancio.

Art.9

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 , non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Al personale dipendente non dirigente, beneficiario nell'anno di riferimento di somme scaturenti da tale attività correlata a specifiche disposizioni di legge, sono tagliati gli emolumenti per la produttività e l'indennità di risultato, nella misura percentuale di seguito prevista:

Compenso	Taglio produttività
Da 3.000,00 a 8.000,00 euro	20%
Oltre 8.000,00 euro	50%
Compenso	Taglio risultato
Da 3.000,00 a 15.000,00 euro	20%
Oltre 15.000,00 euro	50%

4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite del 15% le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 10.

Art.10

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'Ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato all'art.5, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 9.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

4. Nel caso in cui non siano rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. n.267/2000, il fondo non potrà essere utilizzato e le somme costituiranno economia di bilancio.

Art.11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le attività poste in essere dall'ufficio tributi, così come definito all'art. 4 e 6 del Regolamento, nell'anno 2019 restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti nel rispetto della normativa in materia di approvazione dei documenti contabili .